

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **92/1980** (ECLI:IT:COST:1980:92)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **22/04/1980**; Decisione del **05/06/1980**

Deposito del **11/06/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15134**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 1980/13

N. 92

ORDINANZA 5 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 11 giugno 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 166 del 18 giugno 1980.

Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone:

I) che nella motivazione della sentenza n. 13 del 12 febbraio 1980 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:

- 1) a pag. 13 riga 15^a deve intendersi "a 40" in luogo di "e 41";
- 2) a pag. 19 riga 4^a deve intendersi "art. 56" in luogo di "art. 52";
- 3) a pag. 25 riga 11^a deve intendersi "comma terzo" in luogo di "comma primo";
- 4) a pag. 25 riga 17^a deve intendersi "2 aprile" in luogo di "3 aprile";
- 5) a pag. 26 riga 1^a deve intendersi "comma nono" in luogo di "comma primo";
- 6) a pag. 36 riga 1^a deve intendersi "erano già muniti" in luogo di "sono privi";

7) a pag. 36 righe da 3 a 5 deve intendersi "ge 10 febbraio 1953, n. 62, la complessa facoltà di individuare zone di ricupero del patrimonio edilizio e urbanistico in condizioni di degrado e" in luogo di "ge 10 febbraio 1953, n. 62, zone di ricupero del patrimonio edilizio e urbanistico in condizioni di degrado - la complessa facoltà di individuare nell'ambito";

- 8) a pag. 39 riga la deve intendersi "art. 21" in luogo di "art. 2";

II) che nel dispositivo della stessa sentenza a pag. 41, al punto 3, deve intendersi "dell'art. 11" in luogo di "dell'art. 42".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.